



STATUTO OPERE RIUNITE BUON PASTORE

CAPO I

Art. 1 - Origine

L'istituzione "Opere Riunite Buon Pastore" di Venezia istituita con DPGR 680 del 1992 trae origine dalla fusione delle seguenti IPAB:

Opere Pia "Istituto Buon Pastore", fondato da Mons. Giovanni M. Gregoretti Arciprete Parroco di San Pietro di Castello a Venezia nel 1853 e Opera Pia "Montanari Riccini", voluta per testamento dalla marchesa Montanari Riccini e il cui primo statuto risale al 1887", già raggruppate con R. D. il 3/3/1910;

O. P. "Patronato delle Donne dimesse dal carcere", fondato per iniziativa di Mons. Daniele Canal e della rev. Madre Anna Maria Marovich della Congregazione delle Pie signore di Nazareth eretto in Ente morale con D.L.L. 16781 del 13.09.1866;

Fondazioni "Sussidi a Padri di famiglia infermieri dell'Ospedale Civile di Venezia", Carlo Olivotti e cav. Filippo Flantini", "Cav. A. Pancrazio", "Proff. Fabio e Mina Vitali", "Fondo Soccorso per bambini poveri degenti nell'Ospedale Civile di Venezia", "Carlo Olivotti", già costituenti il raggruppamento "Fondazioni ex Ospedali CC.RR", istituito con DPGR n. 611 del 24/5/1984; e dalla successiva fusione, avvenuta con Decreto Dirigenziale n. 523 del 24/12/2013, con

Ipab "Asilo Angelina e Guglielmo Cortimiglia" di Marghera - Venezia, già raggruppata alle Opere Riunite Buon Pastore di Venezia, con DPGR del 1998, che trae origine dal testamento olografo del 6 settembre 1953 di Guglielmo Cortimiglia ed eretto Ente morale con DPR 16 gennaio 1962.

Art. 2 - Scopi

Scopi delle Opere Riunite Buon Pastore, compatibilmente con le possibilità strutturali e strumentali che l'Ente sarà in grado di realizzare nel rispetto della volontà dei fondatori delle Istituzioni incorporate e in conformità alle originarie finalità dei vari Enti, sono:

- la promozione, la realizzazione e la gestione di servizi socio-sanitari a favore di minori, giovani adulti e famiglie;
- l'educazione e l'assistenza all'infanzia e al mondo giovanile, fornendo sostegno anche psicologico per la ricerca e l'avviamento al lavoro;
- la prevenzione dall'emarginazione e il recupero delle forme di devianza, e di disadattamento sociale;
- la cura e presa in carico di minori e giovani adulti disabili e con disturbi generalizzati dello sviluppo;
- l'asilo e la pronta accoglienza in situazioni di emergenza a mamme in difficoltà e ad ogni persona a rischio;
- l'ospitalità e il sostegno agli studi di giovani universitari;
- l'ospitalità, il ricovero e la protezione di giovani in "grave stato di disagio", anche in forma gratuita;
- gli studi e le ricerche sul fenomeno dei bisogni sociali, con iniziative di progetti anche all'estero;
- la formazione e l'aggiornamento continuo del personale interno, o di terzi interessati, anche all'estero;



Per ottimizzare ed ampliare le attività proprie, l'Ipab può partecipare a consorzi, società di diritto privato ed enti del Terzo settore di cui al D.lgs 117/2017 e s.m.i., nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dalla sua natura di ente pubblico senza scopo di lucro .

Art. 3 - Sede

Le Opere Riunite Buon Pastore hanno sede in Venezia, San Polo 2123.

La sede potrà essere mutata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e secondo le forme previste per legge per le modifiche statutarie.

Art. 4 - Patrimonio

Il Patrimonio delle Opere Riunite Buon Pastore è costituito dai beni immobili e mobili risultanti dai relativi inventari e da pubblici registri immobiliari, aggiornati nei termini di legge. I beni sono classificati a norma di legge secondo la loro specifica destinazione in relazione al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'istituto, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà costruire, acquistare, alienare beni mobili ed immobili, accettare donazioni, legati ed altre elargizioni, nonché assumere ed organizzare ogni altra iniziativa ritenuta rispondente alle sue finalità, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.

Art. 5 - Mezzi

Le Opere Riunite Buon Pastore provvedono al raggiungimento delle finalità, indicate nell'art.2, attraverso:

- a) le rendite del proprio patrimonio;
- b) le rette corrisposte dagli utenti pubblici e privati che usufruiscono dei suoi servizi a titolo non gratuito;
- c) contributi ed elargizioni di privati ed enti pubblici, donazioni, liberalità e lasciti testamentari, che non abbiano specifica destinazione a patrimonio.

CAPO II

Art. 6 - Organi

Organi delle Opere Riunite Buon Pastore sono:

- a) di governo e di indirizzo:
 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Presidente
- b) di gestione:
 - il Segretario Direttore Generale;
- c) di controllo:
 - il Revisore dei Conti.

Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione

Le Opere Riunite Buon Pastore sono rette da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri compreso il Presidente, di cui:

- a. 3 (tre) nominati dal Patriarca di Venezia, compreso il Presidente;
- b. 2 (due) nominati dal Comune di Venezia.

La prima seduta è convocata, entro quindici giorni dalla nomina di tutti i componenti del Consiglio. I membri del Consiglio durano in carica 5 (cinque) anni e non possono essere rieletti, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6972/90, senza interruzione più di una volta. La durata dell'incarico decorre dalla data di insediamento del Consiglio.



Il loro mandato si conclude con l'insediamento del nuovo Consiglio.

La qualità di Consigliere si perde per dimissioni, decadenza in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive o per il verificarsi di una condizione di incompatibilità.

La decadenza è deliberata dal Consiglio e il Presidente richiederà all'organo competente la sostituzione del membro decaduto.

Le dimissioni da Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Consiglio medesimo, che ne prende atto nella prima riunione utile, e comunicate dall'Ipab all'ente che lo ha nominato per la conseguente sostituzione.

Il Consigliere nominato in sostituzione di altro decaduto o dimesso, rimane in carica quanto avrebbe dovuto rimanere il Consigliere decaduto o dimesso.

Al Presidente e ai Consiglieri può essere corrisposta un'indennità di carica, nei limiti e con le modalità determinati dalla legge.

Art. 8 - Compiti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo dell'ente ed esercita le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi ed i programmi dell'IPAB e adottando tutti gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni. Esso provvede all'Amministrazione dell'Ente e al suo funzionamento. In particolare, esso delibera sulle seguenti materie:

- la pronuncia della decadenza ai sensi dell'art. 7 del presente statuto;
- la definizione degli obiettivi, delle priorità, dei piani e dei programmi;
- l'individuazione delle risorse umane con l'approvazione della dotazione organica del personale;
- la nomina e controllo del Segretario Direttore Generale e della dirigenza, in conformità a quanto previsto dall'apposito regolamento;
- le nomine di consulenti e professionisti esterni;
- la istituzione di nuovi servizi e la trasformazione od ampliamento di quelli esistenti;
- le decisioni relative alle alienazioni, acquisto, permuta di immobili, di beni mobili registrati e titoli, nonché l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- l'affidamento del servizio di Tesoreria;
- il regolamento di amministrazione e di gestione;
- i regolamenti interni di funzionamento delle strutture e del personale;
- le modifiche dello Statuto e del raggruppamento delle Istituzioni aderenti;
- i ricorsi e le azioni da promuovere e sostenere in giudizio, nonché le relative transazioni.
- approva i bilanci preventivi ed i bilanci di esercizio;
- approva annualmente l'importo delle rette per i servizi prestati;
- esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge e dai regolamenti statali e regionali, oltre che dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione promuove la partecipazione attiva e creativa degli utenti nella elaborazione degli indirizzi che dovranno caratterizzare i servizi.

Art. 9 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Le sedute del Consiglio sono ordinarie o straordinarie.

Le prime hanno luogo in epoche stabilite dalla Legge per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei bilanci di esercizio e per eventuali variazioni degli stessi.

Le seconde hanno luogo qualora lo richieda il Presidente o per iniziativa scritta e motivata di almeno 3 componenti il Consiglio di Amministrazione.

Le sedute ordinarie e straordinarie sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente, contenente la data, l'ora, la sede della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, che può essere inviato in



forma cartacea o per posta elettronica al domicilio dei consiglieri almeno tre giorni prima della data prevista per la seduta, e almeno ventiquattro ore prima in caso d'urgenza.

In caso d'urgenza il Consiglio, con la presenza di tutti i suoi membri e all'unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti nell'ordine del giorno.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci, il quale regola l'andamento della seduta e lo svolgimento delle discussioni e delle votazioni.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Ad esse partecipa il Segretario Direttore Generale, al quale compete la redazione del verbale della seduta e delle deliberazioni stesse, firmati dallo stesso e controfirmati dal Presidente e dai consiglieri intervenuti.

Quando qualcuno dei consiglieri si allontani o rifiuti di firmare i verbali, deve esserne fatta menzione nel verbale della seduta.

Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno due componenti del Consiglio, può ammettere durante le sedute l'intervento, a fini informativi, di dipendenti, consulenti o di esperti.

Le deliberazioni del Consiglio devono essere prese con l'intervento della metà più uno dei membri nominati, e a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Non è ammessa delega per la partecipazione alle sedute.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti.

Sono sempre a voti segreti quando riguardano persone.

Per la validità delle adunanze, non sarà computato chi, avendo interesse, giusto l'art 15 della L.6972/1890, non può prender parte alle deliberazioni.

Art. 10 - Compiti del Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente.

Egli o, in sua assenza o in caso di impedimento, altro dei membri del Consiglio da lui permanentemente delegato:

- vigila sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- sospende per gravi motivi il personale dipendente, riferendone al Consiglio nella prima seduta;
- convoca e presiede le adunanze del Consiglio, determinando l'ordine del giorno delle sedute, e ne esegue i deliberati;
- sovrintende alla esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione;
- verifica l'espletamento di tutti i servizi affinché corrispondano alle finalità dell'ente sotto il profilo dell'economicità e della rispondenza ai fini istituzionali come individuati nelle delibere di programma;
- sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con altre amministrazioni pubbliche, con operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizzazione interessata al campo di attività dell'Ipab;
- in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta del Consiglio da tenersi entro 20 gg dall'adozione dell'atto.

Alla scadenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente promuove presso gli Enti interessati, l'adozione degli atti di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è nominato ai sensi della vigente normativa regionale del Veneto.

Lo stesso vigila sull'osservanza da parte dell'IPAB delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del D.lgs n.123/ 2011, n. 123 ed esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.



Qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'IPAB, il Revisore ha l'obbligo di riferirne immediatamente al Consiglio di Amministrazione informando, qualora lo ritenga opportuno, anche la struttura regionale competente.

Il Revisore è tenuto, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, a partecipare alle sedute del Consiglio stesso.

Il Revisore resta in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, ed è rinnovabile per una sola volta. Al Revisore si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità di cui all'articolo 2399 del codice civile.

Al Revisore spetta una indennità, comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, fissata dal Consiglio di Amministrazione all'inizio del mandato fino al valore massimo previsto dalla vigente normativa regionale del Veneto.

CAPO III

Art. 12 – Segretario Direttore Generale

Il Segretario Direttore Generale è l'organo di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Ipab mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, nel rispetto delle norme statutarie e di legge in materia.

Certifica la conformità dell'azione amministrativa degli Organi e degli uffici dell'Ipab alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti interni.

A lui sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo (delibera annuale di programma) adottati dal Consiglio di Amministrazione e risponde allo stesso dei risultati ottenuti, secondo criteri preventivamente stabiliti.

Al Segretario Direttore Generale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e di gestione, compresi gli atti che impegnano l'Istituto verso l'esterno ed in particolare:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto o di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti in rappresentanza dell'ente;
- d) gli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;
- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- h) esercita ogni altra funzione ed adotta tutti gli atti a lui attribuiti dai regolamenti e/o dall'atto di nomina.

Il Segretario Direttore Generale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione.

Art. 13 - Tesoreria

Il Servizio di tesoreria è svolto da un istituto di credito ed è regolato dalla legge, dal regolamento di contabilità e da apposita convenzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO IV

Art. 14 Norme transitorie

Il presente statuto entra in vigore dalla data di approvazione da parte della Regione del Veneto.



Il Consiglio di Amministrazione dovrà adottare i regolamenti previsti ed adeguare i regolamenti vigenti al presente statuto.

I regolamenti vigenti alla data di approvazione del presente statuto restano in vigore, in quanto compatibili, fino all'adozione dei nuovi regolamenti.

CAPO V

Art.15 – Rinvio

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme e le prescrizioni della legge regionale, della legge 17.07.1890 n. 6972 e del relativo regolamento R.D. 99/1891 e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza pubblica e di IPAB e di enti pubblici.